



CITTA' DI FERMO

Registro generale n. 439

Settore Polizia municipale

ORDINANZA DEL 08-11-21, n. 350

Oggetto:

Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso si sono riscontrati disagi per la circolazione stradale che condizionano pesantemente il regolare deflusso del traffico lungo le strade comunali;

CONSIDERATO che occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione, rendendo peraltro difficoltoso se non talvolta impossibile l'espletamento dei servizi di emergenza, di pubblica utilità e sgombero neve;

RITENUTO al fine di garantire la viabilità di dover prescrivere per i veicoli transitanti lungo le strade Comunali l'obbligo di essere muniti di pneumatici da neve montati o avere a bordo catene da neve;

RITENUTO inoltre di dover disporre il divieto di circolazione per ciclomotori a due ruote e motocicli in presenza di neve o ghiaccio o di fenomeni nevosi in atto;

RICHIAMATO il combinato disposto degli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 lettere "a" "b" "e" e comma 5 lettera "d";

VISTO l'art. 7 del codice della strada;

VISTO l'art. 107 del decreto Legislativo n. 267/2000;

ORDINA

- per il periodo compreso tra il **15 novembre e il 15 Aprile di ogni anno**, tutti i veicoli circolanti lungo le strade comunali hanno l'obbligo di avere a bordo catene da neve o essere muniti di pneumatici da neve montati;

- per lo stesso periodo i ciclomotori a due ruote e motocicli hanno il divieto di circolazione in presenza di neve o ghiaccio o di fenomeni nevosi in atto;
- tutti i veicoli in transito sulle strade comunali del Comune di Fermo debbono attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite in merito da parte degli addetti alla viabilità.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza che sarà resa nota al pubblico con idonea segnaletica ed adeguata pubblicità tramite organi di informazione.

L'inosservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dagli art. 6 e 7 del D. Lvo 30.041992 n. 285.

Tutti gli Agenti preposti ai servizi di Polizia stradale hanno l'obbligo di far rispettare il presente provvedimento.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni alla TAR delle Marche ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 c.3 del Decreto Leg.vo 285/'82.

Il Dirigente
Dott. Saturnino Di Ruscio

FS/fs